



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 03-04-2026

Messaggio n. 1200

Allegati n.1

OGGETTO: Aumento del periodo di cui all'articolo 32 del D.P.R n. 1092/1973 ai fini pensionistici. Modalità di inserimento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari nell'applicativo Nuova Passweb

1. Premessa

Con la circolare n. 109 del 4 luglio 2025, l'Istituto ha fornito indicazioni in ordine all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, richiamato dall'articolo 1860 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il riconoscimento gratuito dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari.

Con il presente messaggio si descrivono le modalità operative per l'inserimento dell'aumento del periodo di cui all'articolo 32 del citato D.P.R. n. 1092/1973 ai fini pensionistici.

Il richiamato decreto legislativo n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", al Libro settimo, disciplina il trattamento previdenziale e quello relativo all'invalidità di servizio del personale militare. Nell'ambito di tale disciplina assumono particolare rilievo le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di studio ai fini previdenziali.

In particolare, il citato articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010, stabilisce che la valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale dispone, al comma 1, che nei confronti degli ufficiali per la cui

nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che siano computati anche gli anni corrispondenti a corsi di studi universitari di durata inferiore al corso di laurea, qualora richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari finalizzati alla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

2. Presentazione della domanda

Con la circolare n. 109/2025 sono state fornite specifiche indicazioni in ordine all'applicazione del citato articolo 32. In particolare, al paragrafo 3, sono state definite le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'aumento del periodo di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché i conseguenti effetti pensionistici.

Considerato che l'articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010 è collocato nella Sezione III, rubricata "Servizi computabili a domanda", la valutazione dei periodi di studio ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 è subordinata alla presentazione di un'apposita istanza da parte dell'ufficiale interessato.

Tale istanza deve essere presentata all'Amministrazione militare di appartenenza, atteso che il beneficio previsto dal citato articolo 32 incide, non solo sul trattamento pensionistico ma anche sullo stato di servizio, sull'anzianità e sulla progressione di carriera del militare.

3. Modalità di inserimento dell'aumento del periodo di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 nell'applicativo Nuova Passweb

Nell'applicativo Nuova Passweb, nell'ambito della funzione "Inserimento provvedimento da ricostruzione senza onere" della "Lista Servizi da Prestazione", è stata prevista l'istituzione di un nuovo "tipo prestazione" denominato "**Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari – Circ. 109/2025)**", mediante il quale l'Amministrazione militare di appartenenza, verificate le condizioni e i requisiti richiesti, deve inserire il periodo di studi universitari degli ufficiali ai fini della corretta implementazione del conto assicurativo.

In particolare, in fase di inserimento del provvedimento di computo ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, l'operatore dei Centri amministrativi del personale militare dell'Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, compreso il Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, limitatamente al personale direttivo e dirigente del ruolo professionale sanitario, immessi in servizio come Ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, deve indicare i seguenti dati:

- numero del provvedimento;
- data della domanda;
- data del provvedimento;
- Cassa pensionistica nella quale riconoscere i periodi, che deve essere sempre la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS);
- data di accettazione, che deve coincidere con la data del provvedimento;
- dettaglio dei periodi relativo agli studi universitari riconosciuti (il periodo, corrispondente alla durata legale del relativo corso deve essere inserito a ritroso, a partire dalla data di conseguimento del titolo).

Sui periodi inseriti, anche se collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1992, non deve essere valorizzata alcun tipo di retribuzione; eventuali retribuzioni erroneamente inserite devono essere eliminate dall'operatore della Sede dell'INPS in fase di gestione e sistemazione del conto assicurativo.

Per il corretto inserimento del periodo sul conto assicurativo si allega il manuale operativo (Allegato n. 1).

4. Effetti sul trattamento pensionistico

Come precisato nella circolare n. 109/2025, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, l'aumento di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 produce effetti sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Invece, nei confronti dei destinatari del sistema misto, l'aumento di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 rileva ai fini del diritto, mentre, ai fini della misura, incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995 o il 31 dicembre 2011.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, l'aumento di cui all'articolo 32, produce effetti esclusivamente ai fini del diritto e non della misura della pensione.

Il Direttore generale vicario
Antonio Pone